



REGOLAMENTO DIDATTICO

Scuola di Specializzazione	Malattie dell'apparato cardiovascolare
Area	Medica
Classe	Medicina clinica generale e specialistica
Struttura di riferimento	Scuola di Medicina e Chirurgia

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative, amministrative e di funzionamento della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare, afferente alla Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Verona.

Art. 2 - Organi della Scuola

Sono organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola.

Art. 3 - Direzione della Scuola

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 162/1982, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo del settore scientifico-disciplinare MED/11 MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE appartenente alla sede della stessa.

Il Direttore ha la responsabilità della Scuola e sovrintende a tutte le attività didattiche della stessa, convoca il Consiglio e lo presiede.

Le modalità di elezione del Direttore sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

La sede della Direzione della Scuola è l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona – Ospedale Civile Maggiore - Unità Operativa di Cardiologia.

Art. 4 - Consiglio della Scuola

Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti della Scuola compresi gli eventuali docenti a contratto e da una rappresentanza di 3 medicina in formazione specialistica, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del D.P.R. 382/1980.

Il Consiglio della Scuola ha competenze deliberative, propositive e consultive nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività formative della Scuola.

Il Consiglio della Scuola può istituire Commissioni per facilitare i processi di programmazione, coordinamento e valutazione delle attività formative e di tutorato.

Art. 5 - Corpo docente

Il corpo docente della Scuola è costituito da Professori di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori Universitari e da personale operante in strutture non universitarie, appartenente alla rete formativa della Scuola, nominato dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia su proposta del Consiglio della Scuola, ai sensi del DM 21 maggio 1998, n. 242.

Il corpo docente della Scuola è determinato ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 6 - Obiettivi Formativi

La Scuola di Specializzazione in Malattie dell'apparato cardiovascolare, afferisce all'Area medica, Classe della Medicina clinica generale e specialistica e si articola in 4 anni di corso.

Lo specialista in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare deve avere maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della fisiopatologia, clinica e terapia delle malattie cardiovascolari comprendenti anche le cardiopatie congenite. Sono specifici ambiti di competenza la fisiopatologia e clinica dell'apparato cardiovascolare, la semeiotica funzionale e strumentale, la



metodologia clinica, comprese le metodologie comportamentali nelle sindromi acute e in situazioni di emergenza-urgenza, la diagnostica strumentale invasiva e non invasiva, la terapia farmacologica ed interventistica, nonché gli interventi di prevenzione primaria e i programmi riabilitativo-occupazionali.

L'unità di misura del lavoro richiesto al medico in formazione specialistica per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU). Ad ogni CFU corrispondono almeno 30 ore di impegno complessivo per studente. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 CFU.

Per il conseguimento del titolo di specialista in Malattie dell'apparato cardiovascolare, il medico in formazione specialistica deve acquisire 240 CFU complessivi.

La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere nonché dei giudizi dei docenti-tutori.

Ai sensi di quanto stabilito dal D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 relativo al "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria" al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specializzazione corredato dal Supplemento al Diploma rilasciato dall'Università ai sensi dell'art.11, comma 8, del D.M. n. 270/2004, che documenta l'intero percorso formativo svolto dal medico in formazione specialistica

L'Ordinamento didattico, nel rispetto della legge vigente, determina l'articolazione delle attività formative preordinate al raggiungimento degli obiettivi utili a conseguire il titolo. Le attività sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di sapere, identificati da Settori Scientifico Disciplinari.

Le attività formative e i relativi CFU sono così ripartiti:

- Attività di base a cui sono assegnati 5 CFU;
- Attività caratterizzanti a cui sono assegnati 210 CFU;
- Attività Affini, Integrative e Interdisciplinari a cui sono assegnati 5 CFU;
- Attività finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati 15 CFU;
- Altre Attività a cui sono assegnati 5 CFU.

Il profilo specialistico, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali utili al conseguimento del titolo sono indicati nell'ordinamento didattico. L'ordinamento didattico e il relativo piano didattico con il quadro dettagliato delle attività formative, redatti ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 e del D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 e successive integrazioni e modificazioni sono riportati in appositi allegati facenti parte integrante del presente regolamento (**Allegato 1 Ordinamento didattico e Allegato 2 Piano didattico**).

Art. 7 - Programmazione didattica

Il Consiglio della Scuola determina ogni anno le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, in conformità all'ordinamento e al regolamento didattico e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Il medico in formazione specialistica deve frequentare le tipologie di attività didattica che il Consiglio della Scuola ritenga necessario per la sua completa e armonica formazione.



Il programma generale di formazione della scuola di specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso. L'attività teorico-pratica finalizzata al conseguimento dei requisiti per il completamento del percorso formativo personalizzato deve considerarsi parte integrante dell'attività didattica tradizionale, cui è complementare e di cui costituisce un momento di verifica e approfondimento.

Le attività didattiche della Scuola si articolano in:

- Lezioni
- Casi clinici
- Seminari su argomenti specifici attinenti la cardiologia
- Altre attività (conferenze, seminari, congressi, meetings clinici, journal club, etc.)
- Partecipazione alle ricerche cliniche in svolgimento nelle sedi di frequenza
- Apprendimento sul campo (attività professionalizzante)

Art. 8 - Formazione nella rete formativa

Il medico in formazione specialistica svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola.

Ai fini di una completa e armonica formazione professionale il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la Scuola con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola.

Il periodo di frequenza del medico in formazione specialistica nella stessa Unità Operativa convenzionata, viene definito dal Consiglio della Scuola e comunque non può essere superiore ai 18 mesi. (**Allegato 3 Rete formativa**).

Art. 9 - Formazione fuori rete formativa

Sono possibili periodi di formazione anche all'estero, previa approvazione del Consiglio della Scuola e formale accettazione della Amministrazione ospitante, per un periodo massimo di sei mesi nell'intero corso degli studi. L'accettazione di tali periodi è vincolata a specifici progetti di apprendimento o di ricerca che rientrino nell'interesse della scuola e del candidato in termini di apprendimento di nuove tecniche, o di organizzazione di protocolli di studio di particolare interesse per lo sviluppo delle attività scientifiche della Scuola. In caso di progetti di studio e ricerca di alto impatto scientifico presso strutture accreditate di particolare rilevanza internazionale, saranno considerati periodi di durata superiore a 6 mesi, e comunque non superiori ad un anno.

Periodi di assenza frequenza volontaria per motivi umanitari/formativi sono compresi nei sei mesi fuori rete formativa e possono anche costituire il totale del periodo.

Art. 10 - Formazione e attività assistenziale

L'attività di tirocinio del medico in formazione specialistica si configura per tutta la durata del corso come attività formativa e non sostitutiva di quella del personale di ruolo, ospedaliero o universitario, e deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte dal personale strutturato.

Nello svolgimento delle attività assistenziali al medico in formazione specialistica sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia legati alla maturazione professionale e vincolate alle direttive ricevute dal Consiglio della Scuola.

Nel corso del suo piano di studi professionalizzante, in funzione della tipologia di attività svolta e delle capacità acquisite, l'attività assistenziale del medico in formazione specialistica sarà:

TUTORATA, con presenza del tutor che esegue la prestazione e ne affida parte o interamente l'esecuzione all'allievo, questa tipologia si applica prevalentemente al primo anno di Scuola.

TUTELATA, la prestazione, su indicazione del tutor, è eseguibile dal medico in formazione specialistica con presenza del tutor stesso nella struttura, anche se non fisicamente presente accanto allo stesso; lo svolgimento dell'attività tutelata avviene sotto il controllo del medico



strutturato, che controfirma il referto della prestazione/visita eseguita dal medico in formazione specialistica, questa tipologia si applica prevalentemente a partire dal secondo anno di Scuola.

PROTETTA, consiste essenzialmente nelle guardie diurne e notturne in cui il medico in formazione specialistica opera in autonomia ma interagendo col docente-tutore o con il supervisore che, pur non essendo presente in ospedale, garantisce consulenza telefonica e una pronta disponibilità a intervenire personalmente in ospedale quando necessario. Questo tipo di attività si applica ai medici in formazione specialistica del terzo e quarto anno di Scuola.

Le tipologie di attività sono comunque sempre da riferire alla specifica capacità del medico in formazione specialistica desumibile dalle valutazioni del tutor anche a prescindere dall'anno di corso. Le valutazioni del Tutor, visionate e validate dal responsabile della struttura di tirocinio, sono oggetto di periodica supervisione del Direttore della Scuola cui compete la valutazione globale delle capacità raggiunte dal medico in formazione specialistica.

Tale "idoneità" è temporanea e vincolata ad una verifica periodica, di norma annuale, e consente di affidare ad esso responsabilità assistenziali.

La Scuola predispose un libretto di formazione che permetta la registrazione precisa e puntuale delle attività formative del singolo allievo, accompagnate dalla valutazione del tutor: questo attesta e garantisce la capacità e qualità professionale del medico in formazione specialistica attraverso una periodica valutazione di cui condivide la responsabilità con il responsabile della struttura di tirocinio (se non coincidente con il tutor), approvata e sottoscritta dal Direttore della Scuola. Il libretto di formazione può essere modificato nel corso del tempo in base all'evoluzione della scienza cardiologica.

L'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire **in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione specialistica** e non è necessariamente legata ai passaggi di anno.

Per tutte le attività assistenziali al medico in formazione specialistica deve essere sempre garantito come referente un medico, ciò come doverosa tutela delle persone (utente e medico in formazione specialistica) e come momento essenziale per l'apprendimento.

Il medico specialista, quando reperibile, deve essere sempre raggiungibile telefonicamente o con il supporto di più moderne tecnologie, e deve essere presente nel minor tempo possibile in caso di chiamate per problemi urgenti e comunque condivide sempre con il medico in formazione specialistica la responsabilità sui pazienti per i quali è stato chiamato.

La partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività sanitarie deve risultare dai registri o documenti delle stesse (cartelle cliniche, lettere dimissione, refertazioni esami, ecc.) e sono registrate sull'apposito libretto.

I turni di guardia, intesi come turni di massimo 12 ore e 50 minuti nelle 24 ore, non devono essere superiori a 6 per mese e devono essere programmati garantendo il riposo giornaliero di 11 ore nelle 24 ore, analogamente a quanto avviene per il personale strutturato del SSN.

Art. 11 - Tutor e altre figure di riferimento

Il **tutor** è un medico specialista, della disciplina oggetto della specializzazione, che opera in qualità di dirigente medico o titolare di contratto nelle varie unità operative assistenziali dove ruotano i medici in formazione al quale è affidata la responsabilità finale della cura dei pazienti.

Il ruolo di tutor viene affidato annualmente dal Consiglio della Scuola e implica la conoscenza da parte del tutor del funzionamento globale della stessa.

I tutor sono designati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa.

Il numero di medici in formazione specialistica per tutor non può essere superiore a tre.

Sono compiti principali del tutor:

- cooperare con il Direttore dell'Unità Operativa nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con il medico in formazione specialistica;
- essere di riferimento al medico in formazione specialistica per tutte le attività cliniche e gli atti medici;



- concorrere al processo di valutazione del medico in formazione specialistica;
- coordinare i supervisori.

Il Consiglio della Scuola adotta adeguati strumenti per la valutazione dei tutor.

Annualmente il Consiglio della Scuola verifica le proposte di nomina dei tutor secondo criteri di valutazione derivanti da una analisi delle competenze dimostrate nella guida dei percorsi formativi dei medici in formazione utilizzando indicatori di profitto degli allievi, di tipologia e quantità di attività tutorate, di correttezza e completezza dei report, di coerenza delle attività tutorate con i percorsi formativi; verranno altresì prese in considerazione le valutazioni dei responsabili delle sedi di tirocinio e potranno essere considerate anche valutazioni degli allievi.

Accanto alla figura del tutor vi possono essere altre figure di riferimento quali il supervisore e il responsabile di sede.

Il **supervisore** è di norma un professionista strutturato, non necessariamente medico, con competenza specifica su un ambito assistenziale, che segue anche per periodi di tempo limitati i medici in formazione specialistica nei percorsi di formazione sul campo, in accordo con le indicazioni del Consiglio della Scuola ed è tenuto a valutazioni degli stessi secondo quanto previsto per i tutor.

Il **responsabile di sede** è di norma un Dirigente apicale dell'area specifica della scuola individuato dal Consiglio della Scuola nell'ambito della struttura collegata o complementare; ad esso compete il coordinamento delle attività dei tutor.

Le proposte dei nominativi dei tutor, dei responsabili di sede e dei supervisori vengono approvate dal Consiglio della Scuola, in concomitanza, di norma, alla nomina annuale dei docenti nell'ambito della formulazione degli organigrammi; è prevista la periodica proposizione di incontri formativi ed organizzativi con i tutor al fine di armonizzarne le attività di tutorato e le modalità di articolazione dello stesso.

I tutor, i responsabili di sede ed i supervisori possono partecipare, su invito del Direttore, al Consiglio della Scuola ma non hanno diritto di voto.

Art. 12 - Registrazione delle attività formative

I medici in formazione sono tenuti alla compilazione di un apposito libretto personale di formazione, dove devono riportare dettagliatamente il numero e la tipologia degli atti e degli interventi, che devono essere certificati dal responsabile della struttura presso cui il medico ha svolto la sua formazione.

Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto e la congruità alle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico e controfirma il libretto.

Il libretto può essere redatto su supporti informatizzati.

Art. 13 - Frequenza e modalità di rilevazione delle presenze

L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno, comprensivo delle attività assistenziali e di didattica formale.

Il medico in formazione specialistica deve svolgere un programma settimanale che si articola, di norma, su sei giorni su sette. Nello svolgimento di tutte le attività di tirocinio, il medico in formazione specialistica è tenuto ad esibire un tesserino identificativo, analogamente al personale strutturato.

Sono previsti idonei sistemi di controllo dell'orario.

L'accertamento dell'orario spetta al Responsabile dell'Unità Operativa in cui il medico in formazione specialistica opera.

Il Direttore della Scuola acquisisce l'attestato di regolare frequenza del medico in formazione specialistica da parte del Responsabile dell'Unità Operativa.

La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzata dalla direzione della Scuola, che garantisce la loro inerenza e pertinenza all'iter formativo del medico in formazione specialistica, anche in base all'anno di Scuola di specialità. I periodi per tale attività



non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui il medico in formazione specialistica può usufruire. La partecipazione a tali attività deve essere garantita equamente a tutti i medici in formazione specialistica che ne facciano richiesta, fermo restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale.

La richiesta di partecipazione deve pervenire alla direzione con almeno due settimane di preavviso. L'eventuale sponsorizzazione alla partecipazione andrà discussa caso per caso con il Direttore.

Il medico in formazione specialistica può richiedere in segreteria il rimborso delle spese di pubblicazione di eventuali lavori esposti al convegno/congresso/corso/seminario che riportino il logo dell'Ateneo. Tali rimborso sono condizionati dalla eventuale disponibilità di fondi della Scuola.

Art. 14 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo

La Scuola mette in atto un sistema di valutazione, in cui periodicamente (almeno una volta all'anno) e in maniera documentata, il medico in formazione specialistica viene valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti.

La valutazione delle competenze è fatta da più docenti (tutti i docenti-tutori che hanno fatto supervisione nel periodo di tempo considerato), utilizzando strumenti di valutazione condivisi, validi e riproducibili.

Tutte le valutazioni relative al singolo medico in formazione specialistica sono discusse e sintetizzate in un giudizio finale annuale dalla Commissione didattica, qualora costituita ai sensi dell'art. 3, comma 3

del Regolamento di Ateneo per la formazione specialistica medica, e dal Consiglio della Scuola che nel loro insieme si fanno garanti del processo di valutazione e, sulla base di esso, dell'attribuzione ai medici in formazione specialistica dei livelli di responsabilità. Tale giudizio, se positivo, consentirà al medico in formazione specialistica il passaggio all'anno successivo o l'ammissione alla prova finale.

Il mancato superamento dell'esame di profitto annuale comporta l'esclusione dalla Scuola, senza possibilità di ripetizione dell'anno di corso.

Quanto sopra, ai sensi dell'art. 37, comma 5 del D.Lgs. n.368/1999 che dispone la risoluzione del contratto di formazione nel caso di "mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione".

La Scuola dovrà darne comunicazione, entro quindici giorni prima della conclusione delle attività annuali del medico in formazione specialistica, al competente Ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università al fine del proseguimento della sua carriera.

Inoltre la Scuola dovrà dare informazione al medico in formazione specialistica e alla Direzione Ospedaliera, dell'Unità Operativa in cui i medici in formazione svolgono la loro attività dei livelli di responsabilità attribuita.

La valutazione del medico in formazione specialistica alla fine di ogni A.A. si articolerà in 2 momenti fondamentali:

VALUTAZIONE ANNUALE COLLETTIVA: valutazione formulata dal Direttore, dal Tutor e dagli strutturati che affiancano il medico in formazione specialistica durante l'anno trascorso, sentiti anche, se ritenuto opportuno, gli altri strutturati.

ESAME DI PROFITTO: Una commissione didattica nominata per ogni anno di corso sottoporrà i medici in formazione ad un esame scritto composto da quiz o domande aperte, o orale con domande riguardanti le materie insegnate nell'anno di corso.

Il punteggio finale terrà conto dei risultati ottenuti nelle due valutazioni

Art. 15 - Esame di diploma

Il medico in formazione specialistica dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso deve sostenere la prova finale nella sessione ordinaria prevista entro un mese dalla conclusione del corso. La Scuola garantisce almeno due sessioni straordinarie di esame finale per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni dell'attività formativa.



In caso di esito negativo, il medico in formazione specialistica può ripetere la prova una sola volta e nella sessione immediatamente successiva.

In caso di assenza all'esame finale il medico in formazione specialistica si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:

- a) malattia;
- b) caso fortuito o forza maggiore.

In tali casi, il candidato interessato verrà ammesso alla sessione successiva previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.

In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.

Relatore delle tesi di diploma di specializzazione possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento, che facciano parte del Consiglio della Scuola.

La tesi può essere redatta anche in lingua inglese, è frutto di una ricerca personale guidata da un tutore e deve essere di natura clinica, sperimentale o bibliografica.

La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Direttore, ed è composta da non meno di cinque docenti facenti parte del Consiglio della Scuola; possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni. Il presidente della commissione è il professore di ruolo di più alto grado accademico.

Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della commissione.

Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Art. 16 - Disposizione finale

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente in materia, lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo nonché il Regolamento di Ateneo per la formazione specialistica medica.



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

Scuola di Specializzazione in
Malattie dell'Apparato Cardiovascolare

ALLEGATI

- 1 - Ordinamento didattico
- 2 - Piano didattico
- 3 - Rete formativa